


**LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA**

Approvate con delibera del consiglio n. 825 del 21.05.2024



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

### LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Patrocinio a spese dello Stato, introdotto e disciplinato dal D.P.R. n.115/2002, garantisce, a tutti coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ad € 12.838,01 (per come da ultimo aggiornato con Decreto del 10.05.2023 - G.U. Serie generale n. 130 dello 06.06.2023, limite reddituale aggiornato ogni 2 anni), la possibilità di essere rappresentati in giudizio (sia per agire che per resistere) da un Avvocato, con spese a carico dello Stato.

Il beneficio può essere concesso nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, mentre **non** copre le attività stragiudiziali (cfr. Cass. n. 18123 del 31.08.2020).

È altresì ammesso nella **mediazione obbligatoria** e nella **negoziazione assistita**, ad esclusione delle controversie che hanno per oggetto la cessione di crediti e ragioni altrui (tranne i casi in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti: cfr. art. 15 bis. d.lgs. n. 28/2010).

\* \* \* \* \*

### COMPETENZA A VALUTARE LA DOMANDA

Il C.O.A. di Ivrea è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi innanzi alle Sezioni Civili del Tribunale e del Giudice di Pace di Ivrea, nonché per l'Organismo di Mediazione istituito presso il COA di Ivrea e per la Corte di cassazione.

In ogni caso, ai fini dell'individuazione del Consiglio dell'Ordine competente all'ammissione, si dovrà tenere conto de:



1. luogo ove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, qualora il procedimento non sia ancora in corso;
2. luogo ove ha sede il Magistrato dinanzi al quale è in corso il processo;
3. per la mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art.15 quinquies D.Lgs. n.28/2010, luogo ove ha sede l'Organismo competente, individuato in conformità dell'art.4 comma 1 del citato D.Lgs.;
4. per la negoziazione assistita, sede dell'Ufficio giudiziario competente per la controversia in oggetto.

\* \* \* \* \*

L'ammissione è valida, ex art. 75 D.P.R. n. 115/2002, in ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 120 del citato D.P.R. n.115/2002: "La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale".

\* \* \* \* \*

Per i procedimenti innanzi alle **Sezioni Penali** del Tribunale Ordinario e del Giudice di Pace di Ivrea e alla **Commissione Tributaria Provinciale**, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente all'Autorità giudiziaria competente. Per i **procedimenti amministrativi**, l'istanza andrà formulata alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato istituita presso il TAR competente: la modulistica relativa sarà reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

\* \* \* \* \*

### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Requisiti fondamentali – che saranno pertanto oggetto di preventiva verifica da parte della Commissione Gratuito Patrocinio appositamente costituita presso il CoA di Ivrea,



indi da parte dell'intero Consiglio dell'Ordine – per l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, sono:

1. reddito ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002;
2. non manifesta infondatezza delle pretese, ai sensi dell'art. 122 D.P.R. n. 115/2002-

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. n.115/2002, il C.O.A. delibera l'ammissione al beneficio in via anticipata e provvisoria.

In caso di rigetto dell'istanza da parte del COA, o di dichiarata inammissibilità della stessa, questa potrà essere riproposta innanzi al magistrato competente per il giudizio.

Ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, il medesimo magistrato competente per il giudizio potrà inoltre - qualora le condizioni reddituali dell'istante si siano modificate ovvero risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave - procedere alla revoca del provvedimento di ammissione.

Per il solo caso delle modifiche reddituali, la revoca ha effetto dal momento del loro accertamento; per tutti gli altri casi, la revoca avrà efficacia retroattiva.

\* \* \* \* \*

### **LEGITTIMAZIONE ALL'ISTANZA**

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento da instaurare;
- il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (*extracomunitario*) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
- gli apolidi;
- gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività



economica (*devono allegare Statuto e Regolamento*);

- i minori ed i beneficiari di tutela, curatela e/o amministrazione di sostegno, previa espressa autorizzazione al giudizio da parte del magistrato competente.

#### NOTA BENE

- Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea deve allegare all'istanza la certificazione resa dall'autorità consolare attestante i redditi percepiti nel Paese di origine o, quanto meno, autocertificazione, redatta e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, relativa alla sussistenza o meno di tali redditi;
- L'ammissione di persone giuridiche o di fallimenti deve essere stabilita per decreto dal magistrato competente. -

\* \* \* \* \*

#### **REDDITO**

Può essere ammesso al beneficio il soggetto titolare di un reddito imponibile del nucleo familiare, compreso quello dell'istante e di eventuali figli o altri soggetti conviventi (*al netto degli oneri deducibili ma non al netto delle detrazioni fiscali*) non superiore ad € 12.838,01 (DM 10.05.2023 – G.U. 06.06.2023) con riferimento all'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

L'indicazione del reddito può riferirsi ai due anni antecedenti la presentazione della domanda unicamente nel caso in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili; in ogni caso, sarà necessario depositare un'autocertificazione reddituale per l'anno in corso.

Alla domanda andrà allegata apposita dichiarazione dei redditi ovvero, in mancanza di presentazione, apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000; **non sarà ammessa né ritenuta sufficiente la sola allegazione dell'attestazione ISEE, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 D.P.R. n. 115/2002.**

Il Consiglio dell'Ordine ritiene di aderire all'orientamento granitico della Cassazione



secondo cui ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "l'ultima dichiarazione" cui si riferisce l'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, "è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Tale interpretazione risponde a criteri di certezza in ordine al reddito di riferimento, all'atto della proposizione della domanda. La considerazione ai redditi successivi è soltanto criterio integrativo a cui si può ricorrere sia per negare il beneficio, "qualora emerga aliunde, un tenore di vita tale da consentire all'istante, di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto" (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4.5.23 n. 32687; Cass. pen., Sez. IV 5.2.10 n. 7710; 14.10.14 n. 46382; 17.1.20 n. 15694; Cass. pen., Sez. IV n. 21313/2022, Cass. pen., Sez. IV n. 4358/2024).

Si raccomanda di integrare la dichiarazione reddituale entro 30 giorni dalla maturazione del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

\* \* \* \* \*

**SOLO nell'ambito del procedimento penale**, il reddito viene elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (*art. 92 DPR 115/2002 - C. Cost. Sent. 237/2015*).

\* \* \* \* \*

a. **Computo del reddito**

Per stabilire il reddito dell'istante si deve far riferimento a quello:

- a) della famiglia anagraficamente convivente, anche *more uxorio*, che si intende in generale quella indicata nei Pubblici Registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza. Il COA tiene conto, ai fini del computo del reddito, della famiglia così come risulta dal certificato di stato di famiglia allegato, ma è possibile che il Tribunale valuti anche il reddito di soggetti conviventi ma non presenti nel suddetto certificato;
- b) del familiare detenuto o in comunità terapeutica, in quanto la convivenza non si



ritiene interrotta.

Quindi:

✓ Se l'istante non ha soggetti conviventi, non dovrà superare l'attuale soglia di € 12.838,01.

✓ Se vive con altre persone, dovranno essere calcolati tutti i redditi, anche non soggetti ad IRPEF, dei componenti il nucleo familiare, il cui importo totale non dovrà superare l'attuale soglia di € 12.838,01.

✓ Si considererà solo il reddito personale dell'interessato quando la causa ha per oggetto DIRITTI DELLA PERSONALITÀ (*ad es. procedimenti avverso il diniego dello status di rifugiato o procedure per amministrazione di sostegno, separazione e divorzi, cambio di sesso, diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all'identità personale, all'integrità, all'assistenza sanitaria*), ovvero nei procedimenti in cui GLI INTERESSI del richiedente SONO IN CONFLITTO CON QUELLI DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE con lui conviventi (*ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i rapporti con i figli; nel caso in cui l'istanza sia formulata in una causa di separazione personale tra i coniugi, non sarà però da escludersi il reddito dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi*).

✓ In caso di separazione/divorzio consensuale, il beneficio sarà riconosciuto unicamente alla parte avente diritto; il contributo unificato andrà in ogni caso versato interamente dalla eventuale parte non ammessa, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/2002 -

#### b. Determinazione del reddito

Ai fini della determinazione del reddito, ai sensi dell'art. 76 DPR 115/20, si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, nonché anche i redditi indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (Cass. penale, sentenza n. 28810/2023). In particolare, devono essere indicati in istanza, e computati integralmente:



A. REDDITI IMPONIBILI (*stipendio da lavoro dipendente, reddito da lavoro autonomo ecc.*)

B. PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE DA INPS, INAIL, ENTI LOCALI ecc. **anche se non sottoposti a Irpef:**

- Assegno per il Nucleo Familiare/Assegno Unico Figli (Cass. Pen. 39067/2012)
- Pensioni (*di vecchiaia, invalidità: Cass. Pan. 23223/2016, Cass. Pen. 27106/2020*)
- Reddito di inclusione (ex RDC) (*ADER interpello n.956-2517/2020*)
- Indennità di disoccupazione o di mobilità e cassa integrazione;
- Indennità di frequenza e borse di studio, salvo sia prevista una specifica esenzione;
- Diaria per migranti (*cd Pocket money*).

C. TUTTI GLI INTROITI A CARATTERE OCCASIONALE (Cass. Pen. 34864/2017) o NON OCCASIONALE, compresi gli aiuti economici resi da terzi, se significativi e non saltuari, nonché i **redditi da lavoro irregolare** e i **proventi di reato** accertato con sentenza irrevocabile.

D. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE, a seguito di separazione personale o divorzio.

E. ASSEGNI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI ricevuti dal genitore obbligato (Cass Pen 18818/2016 - Cass. 24378/2019 ha confermato la rilevanza dell'assegno di mantenimento per i figli, ai fini della determinazione della soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto, se il richiedente l'accesso al beneficio convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante);

F. tutte le pensioni che abbiano natura "sostitutiva" della retribuzione;

G. gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento;

H. gli interessi di B.O.T., C.C.T. e B.T.P.-

Ai fini della determinazione reddituale, **non si tiene conto** delle prestazioni concesse a



solo titolo di minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche e, precisamente:

- indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali;
- indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti;
- indennità speciale per i ciechi civili parziali "ventesimisti";
- indennità di comunicazione ai sordi.

c. **Ammessi senza limiti di reddito**

1. le persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., o quei reati commessi in danno di minori artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p., e le vittime di terrorismo;
2. il **minore straniero non accompagnato** coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale (Cass. 164 del 5 gennaio 2018), il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall'art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;
3. i figli minori o i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge o dal convivente *more uxorio*, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile.

d. **Esclusione dal patrocinio**

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Ai sensi dell'art. 91 D.P.R. n.115/2002, l'ammissione al patrocinio è altresì esclusa:

- a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme



per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; nonché per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis c.p.c., 291-quater del TU di cui al DPR 02.01.1973, n. 43 e 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art.80, e 74, comma 1, del TU di cui al DPR 09.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui, il soggetto al quale il beneficio è stato concesso, nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'art. 100 del medesimo D.P.R.

\* \* \* \*

### **CASI PARTICOLARI**

1. mediazioni obbligatorie e negoziazioni assistita in caso di raggiungimento dell'accordo, la liquidazione del legale andrà confermata, previa apposita istanza, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mediante apposizione del visto di congruità della parcella.

2. riassegnazione di genere trattandosi di un diritto personalissimo, sarà considerato il solo reddito personale del richiedente e non si cumulano quelli dei familiari conviventi.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Le istanze devono essere presentate esclusivamente dal Difensore tramite la piattaforma telematica "RICONOSCO", debitamente compilate in ogni parte.

Tutti gli allegati devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF, l'istanza deve essere firmata digitalmente con firma grafica (PADES) da parte del difensore. Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni.



## DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) *Documenti di riconoscimento del richiedente* in corso di validità e perfettamente leggibili. La Tessera Sanitaria, anche se scaduta, resta comunque valida come codice fiscale.
- 2) *Dichiarazione di redditi ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione*, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riferite all'anno precedente alla presentazione dell'istanza (Cass. Civ., ord. 15460/2020). L'indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell'anno precedente non fossero ancora certi o disponibili. Non sono ammesse indicazioni reddituali negative o incerte (es.: "*reddito non superiore a €...*", "*circa €...*" ecc.).
- 3) *Documentazione relativa ai redditi sottoposti a imposizione fiscale*  
Sono ammesse: Dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica o altra documentazione attestante l'importo e la provenienza del reddito.
- 4) *Certificazione di tutti i componenti il nucleo familiare dell'istante, anche more uxorio.*  
**L'attestazione I.S.E.E. non è ammessa**, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 DPR 115/2002 ed essendo già esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della Giustizia (DPCM 159/2013, art. 1; Cass. Pen. 46159/2021).

### **Enunciazioni di fatto e di diritto**

A pena di inammissibilità della domanda (art. 122 DPR 115/2002), devono essere descritte le ragioni in fatto ed in diritto ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

### **SPECIFICA DOCUMENTAZIONE**

**In caso di reddito inesistente, negativo o irrisorio:** autocertificazione *ut supra*.

**Per impugnazioni, opposizioni, appelli, reclami ecc.:** copia del provvedimento gravato o da gravare (sentenze, ordinanze, decreti, determinazioni dirigenziali, cartelle



esattoriali, verbali delle Commissioni Territoriali, ecc.).

**Per precetti ed esecuzioni mobiliari o immobiliari:** copia del titolo da eseguire.

**Per divorzi o modifica delle condizioni di separazione/divorzio:** copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione con i relativi allegati da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti).

**Per istanze nell'interesse di minorenni:** se l'istanza è presentata da un genitore, essa deve essere depositata a nome del genitore stesso, utilizzando la modulistica ordinaria.

Se l'istanza è presentata da Tutore o Curatore speciale, essa deve essere depositata a nome del minorenne, allegando:

- 1) la modulistica specifica;
- 2) il provvedimento di nomina;
- 3) copia del documento del Tutore o Curatore;
- 4) autorizzazione specifica al giudizio.

**Per istanze di cittadini di Stati non U.E.:** i cittadini extra U.E. devono indicare i redditi di cui siano titolari anche nello Stato estero di appartenenza, qualora sia per loro impossibile reperire la certificazione consolare per comprovati motivi.

**Per istanze nell'interesse di Enti o Associazioni:** copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché attestazione camerale e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante, in cui sia espressamente indicato che l'Ente o Associazione non esercita alcuna forma di attività economica.

**In caso di Avvocati iscritti ad altro Foro:** certificazione attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro di appartenenza.

\*\*\*

Qualora di tanto richiesto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto dichiarato (art. 79, c. 3, TUSG).